

DIRITTO AMMINISTRATIVO

A cura di Paola Maria Ceccoli

REGOLAMENTO SULL'ACCESSO AGLI IMPIEGHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

LA RIFORMA DEL DPR 487/1994

Aggiornato al D.M. 3.11.2023
"modalità utilizzo Portale InPa"

Edizione GIUGNO 2024

Copyright © MMXXIV
KEY EDITORE SRL
VIA GIAMBELLINO 4
20146 MILANO

P.I./C.F. 02613240601

ISBN 978-88-279-1558-5

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

La Casa Editrice, pur assicurando la massima cura nella preparazione del volume, declina ogni responsabilità per i possibili errori od omissioni, nonché per gli eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni ivi contenute.

Stampato da Furlan Grafica Via Garegnano, 41 Milano 20156

DIRITTO AMMINISTRATIVO

REGOLAMENTO SULL'ACCESSO
AGLI IMPIEGHI NELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La riforma del DPR 487/1994

A cura di Paola Maria Ceccoli

AA.VV.

CAPITOLO VENTIQUATTRESIMO

ARTICOLO 23

di Roberto Leonardi

Campo di applicazione

1. Le amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni per le categorie, le qualifiche ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti, negli elenchi di collocamento formati ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli elenchi dei centri per l'impiego territorialmente competenti.

2. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962.

3. I lavoratori possono iscriversi in un solo elenco di collocamento, anche di sede diversa da quella di residenza.

4. La presente disciplina non si applica per le assunzioni del personale militare e militarizzato delle Forze armate, dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Gli avviamenti sono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, oppure, nel caso di enti la cui attività si espliciti nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate, e per gli enti la cui attività si espliciti nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione.

Sommario: 24.1. Le assunzioni tramite Centri per l'impiego.

24.1. Le assunzioni tramite Centri per l'impiego

È entrato in vigore, lo scorso 14 luglio, il nuovo Regolamento per l'accesso all'impiego (DPR 82/2023) che ha profondamente innovato la disciplina previgente (DPR 487/1994). Tra le principali novità, vi è sicuramente l'abrogazione, tra le modalità di accesso alla pubblica amministrazione, del concorso per soli titoli, né per il tempo determinato né per il tempo indeterminato, nonché la previsione della verifica del possesso dei requisiti non solo alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso, ma anche all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro. Inoltre, per l'ammissione a particolari

profili professionali, di qualifica o categoria, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti. A tal proposito si ricorda che l'articolo 3, comma 5-bis, del d.l. n. 44/2023 convertito con legge n. 74/2023 prevede che "in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i regolamenti degli enti di regioni, province, comuni, città metropolitane, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad esigenze di specificità territoriale".

La Corte costituzionale ha precisato, con orientamento progressivamente consolidatosi, che «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (sentenza n. 363 del 2006). Le deroghe sono, pertanto, legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (sentenze n. 5 del 2020; n. 40 del 2018; n. 110 del 2017; n. 7 del 2015; e n. 134 del 2014; n. 90 del 2012; n. 81 del 2006), comunque, sempre che siano previsti «adeguati accorgimenti per assicurare [...] che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico» (sentenza n. 225 del 2010) e che la scelta discrezionale del legislatore al riguardo risulti effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza. Non è sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'Amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né basta la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006), in quanto occorrono particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, specialmente con riferimento all'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'Amministrazione e non acquisibili all'esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'Amministrazione.

In questo quadro la Corte di Cassazione, nell'esaminare i molteplici ricorsi in materia, è partita dalla premessa secondo cui in tema di accesso al pubblico impiego, sono consentite deroghe al principio generale del pubblico concorso solo con forme di reclutamento alternative – quali l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, le assunzioni obbligatorie delle persone disabili o la cd. stabilizzazione – previste da leggi la cui *ratio* sia volta a contemperare il meccanismo di selezione dei migliori con l'esigenza di ricoprire posizioni di non rilevante contenuto professionale o con il principio della tutela delle categorie protette oppure – nel caso di conversione a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato – per l'opportunità di valorizzare l'esperienza lavorativa già

maturata⁶⁵. Di conseguenza è stata data un'interpretazione rigorosa volta a limitare l'applicazione delle ipotesi derogatorie, in linea con l'orientamento del Giudice delle leggi, che ha evidenziato, altresì, come alle operazioni di stabilizzazione si colleghino anche problemi di contenimento della spesa per il personale delle Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, è stata esclusa l'illegittimità della mancata stabilizzazione di lavoratori a termine – anche se per carenze di carattere strutturale e non contingente – da parte di Regioni, enti locali, Aziende sanitarie vincolati al blocco delle assunzioni per effetto di misure contenimento della spesa regionale e/o locale derivanti dalla necessità di rispettare il patto di stabilità interno⁶⁶. In sintesi, le fattispecie maggiormente esaminate, oltre a quella della stabilizzazione, sono le seguenti: a) assunzione dei lavoratori socialmente utili e situazioni assimilate⁶⁷; b) assunzioni degli appartenenti alle categorie protette⁶⁸. È, poi, lo stesso art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 165/2001, a consentire di assumere personale per le qualifiche per le quali sia previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per l'assunzione di specifiche professionalità. Vengono, così, individuate forme di reclutamento mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai Centri per l'impiego⁶⁹ esclusivamente per le aree o categorie per l'accesso alle quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, anche la licenza elementare conseguita prima del 1962. Il combinato disposto di questo comma con l'Allegato A del CCNL 16 novembre 2022 relativo alle declaratorie di ciascuna Area del nuovo ordinamento professionale e dei relativi requisiti di base per l'accesso, porta a confermare che la selezione mediante gli elenchi dei Centri per l'impiego debba essere limitata solo all'Area degli Operatori (ex Categoria A), mentre per tutti i profili dell'Area Operatori Esperti (anche provenienti dalla ex Cat. B, accesso B1) sia necessario l'espletamento di concorso pubblico. Sebbene in tale procedura sia individuabile un profilo selettivo, nel rispetto del principio di imparzialità che caratterizza tutti i concorsi pubblici, in tale fattispecie risulta assente il metodo della valutazione comparativa degli aspiranti all'impiego, considerato troppo oneroso per coprire posizioni prive un rilevante profilo

⁶⁵ Cass. 15 luglio 2016, n. 14592.

⁶⁶ Cfr. Cass. 11 luglio 2018, n. 18271; Cass. 26 settembre 2018, n. 23019; Cass. 7 maggio 2019, n. 11945.

⁶⁷ Cass. SU 17 febbraio 2017, n. 4229; Cass. SU 31 gennaio 2008, n. 2277; Cass. 18 aprile 2018, n. 9599; Cass. 27 ottobre 2017, n. 25672.

⁶⁸ Cass. 28 aprile 2020, n. 8261; Cass. 13 luglio 2017, n. 17361; Cass. 12 maggio 2017, n. 11906.

⁶⁹ I Centri per l'impiego, istituiti dall'art. 8, d.lgs. n. 469/1997, hanno sostituito le soppresse Sezioni circoscrizionali per l'impiego e identificano le nuove strutture preposte al collocamento per effetto del decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro operato con il d.lgs. n. 467/1997.

professionale. Pertanto, l'obiettivo non è quello dell'individuazione dei migliori tra i candidati, ma la verifica della presenza dell'idoneità professionale degli aspiranti a ricoprire un determinato impiego, seguendo un ordine di graduatoria. In questo modo, il modello dei Centri per l'impiego non viola la regola costituzionale del concorso pubblico, costituendone, in realtà, una procedura di semplificazione che non supera i principi di imparzialità e di trasparenza insite nella regola costituzionale di cui all'art. 97 Cost.⁷⁰. Proprio in virtù di ciò, si deve osservare che il divieto posto in capo alle p.a., art. 27, c. 3, d.p.r. n. 487/1994, riguarda esclusivamente i criteri di valutazione da adottare in sede di convocazione degli avviati, ma non anche la contemporanea sottoposizione a prova di tutti i lavoratori avviati a selezione, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli elenchi dei centri per l'impiego territorialmente competenti⁷¹. Da tale procedura sono espressamente escluse le selezioni per le assunzioni del personale militare e militarizzato delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

⁷⁰ Sul punto, Cass., 4 dicembre 2015, n. 24743.

⁷¹ Cfr. Cass., 7 maggio 2015, n. 144; Id., 1° ottobre 2010, n. 20545.

CAPITOLO VENTICINQUESIMO

ARTICOLO 24

di Roberto Leonardi

Iscrizione negli elenchi

1. I centri per l'impiego formano una graduatoria relativa a ciascuna area o categoria e profili generici e diverse graduatorie, distinte per area o categoria, e profili che richiedono specifiche professionalità, nelle quali l'inserimento, a differenza della prima, è operato sulla base del possesso di qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi, anche nell'impiego privato. Le graduatorie sono formate sulla base degli elementi di cui alla tabella allegata al presente decreto, valutati uniformemente in tutto il territorio nazionale secondo i coefficienti ivi indicati.

2. Hanno titolo a partecipare alle selezioni per l'assunzione:

a) presso le amministrazioni e gli enti a carattere infraregionale o uffici periferici anche di amministrazioni e di enti a carattere nazionale e pluriregionale, il cui ambito territoriale di competenza è compreso o coincide con quello di un centro

per l'impiego, i lavoratori inseriti nella graduatoria della selezione stessa;

b) presso le amministrazioni e gli enti, o uffici periferici, il cui ambito territoriale è compreso o coincide con quello di più sezioni della stessa provincia o della stessa regione, i lavoratori inseriti nelle graduatorie di tutti i centri per l'impiego rispettivamente interessate;

c) presso le sedi ministeriali delle amministrazioni centrali dello Stato, le sedi delle direzioni generali e centrali delle amministrazioni ad ordinamento autonomo e degli enti a carattere nazionale o ultraregionale e le strutture alle sedi stesse direttamente riferibili, i lavoratori iscritti nella graduatoria di qualsiasi centro per l'impiego operante nel territorio nazionale.

3. Il lavoratore aspirante all'avviamento al lavoro deve dichiarare alla sezione di iscrizione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione. È comunque riservato all'amministrazione o ente che procede all'assunzione di provvedere all'accertamento di titoli e requisiti nei modi di legge.

4. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, debbono produrre ai centri) per l'impiego apposita certificazione rilasciata dagli organismi militari competenti. Il centro per l'impiego annota il titolo a fianco dei nomi dei lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti negli elenchi di collocamento.

5. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive previste dal presente decreto, di norma unitamente ai lavoratori iscritti negli elenchi di collocamento

appositamente avviati e convocati. Per la copertura di posti riservati a dipendenti in servizio ed ai destinatari degli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, eventualmente dagli stessi non ricoperti, si provvede con lavoratori da assumere con le procedure previste dal presente decreto.

6. Ai fini delle assunzioni con rapporti a tempo parziale e a tempo determinato, i lavoratori interessati debbono espressamente dichiarare la propria disponibilità. La dichiarazione si intende revocata qualora il lavoratore non risponda alla convocazione o rifiuti l'avviamento a selezione, limitatamente al relativo tipo di rapporto. I centri per l'impiego formano, con le medesime modalità per le assunzioni a tempo indeterminato, separate graduatorie dei lavoratori che abbiano dichiarato la disponibilità ai predetti rapporti.

6-bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate dal centro per l'impiego competente a formulare la graduatoria, ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2.

7. I lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato permangono nelle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato.

Sommario: 25.1. Le iscrizioni nelle liste.

25.1. Le iscrizioni nelle liste

L'art. 24 rileva per due profili: quello dei requisiti soggettivi dei lavoratori e quello delle Amministrazioni dove i lavoratori possono trovare collocazione.

Quanto al primo, i Centri per l'impiego formano le graduatorie sulla base di qualifiche generiche e sulla base di qualifiche più specifiche che richiedano specifiche competenze professionali. In questo secondo caso, il lavoratore dovrà produrre attestati comprovanti tale professionalità, nonché dichiarazioni sui precedenti lavorativi, anche in ambito privato. Allo stesso modo, dovranno essere prodotte le dovute certificazioni da parte di coloro che si trovino nelle condizioni previste dagli art. 678 e 1014 del Codice dell'ordinamento militare, il d.lgs. n. 66/2010. Le graduatorie saranno formate sulla base di criteri e coefficienti allegati al dpr in commento. Il lavoratore dovrà produrre quanto sopra indicato, mediante dichiarazioni sostitutive, di cui al dpr. n. 445/2000, riservando all'Amministrazione la verifica della veridicità di quanto dichiarato dal lavoratore. Inoltre, una volta espletate le procedure di richiesta per l'avviamento alla selezione da parte delle Amministrazioni interessate, i soggetti vengono avviati alla selezione che consiste nel superamento di una prova di idoneità, la quale prevede lo svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero di sperimentazioni lavorative. Questa prova deve accertare esclusivamente l'idoneità dell'aspirante lavoratore al fine di ricoprire la mansione richiesta e non

è volta, quindi, ad una valutazione comparativa degli aspiranti lavoratori, come avviene nelle procedure concorsuali.

Quanto al secondo profilo, e quindi a seguito della definizione delle graduatorie sulla base dei requisiti richiesti, il cui possesso comporta l'iscrizione nelle liste dei Centri per l'impiego, vi è uno stretto rapporto tra la competenza territoriale dell'Amministrazione interessata all'assunzione e il numero dei Centri per l'impiego interessati. Infatti, per le Amministrazioni intraregionali e per quelle periferiche delle Amministrazioni nazionali e pluriregionali, potranno partecipare all'assunzione gli iscritti al Centro per l'impiego competente in quello specifico territorio di competenza, sia dell'Ente, sia del Centro. Così, per l'assunzione in Amministrazioni il cui ambito territoriale coincide con più sezioni della stessa provincia o regione, parteciperanno gli iscritti di tutti i Centri per l'impiego interessati. Seguendo lo stesso criterio, per le assunzioni in Amministrazioni a livello nazionale ovvero per quelle ad ordinamento autonomo, saranno interessati tutti i Centri per l'impiego nazionali.

Vi è un ulteriore profilo d'interesse dell'articolo in commento legato anche alle situazioni "emergenziali" in cui possono trovarsi le Amministrazioni, a tal punto da richiedere lavoratori con assunzioni a tempo determinato. A tal fine, i Centri per l'impiego formano liste, e quindi graduatorie, *ad hoc*, con i lavoratori che si sono resi disponibili per tali esigenze, e che permangono in tali graduatorie a tempo indeterminato, con la previsione di una loro cancellazione da tali liste, qualora rifiutino o non rispondano a tale tipologia di convocazione.

CAPITOLO VENTISEIESIMO

ARTICOLO 25

di Roberto Leonardi

Procedure per l'avviamento a selezione a livello locale e periferico

1. *Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di un solo centro per l'impiego, inoltrano direttamente al centro medesimo la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione negli elenchi di collocamento e del livello retributivo. Il centro per l'impiego, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.*

2. *Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quelle di competenza di più centri per l'impiego, inoltrano a ciascuno di detti centri richiesta di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. La richiesta deve essere trasmessa anche all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate più circoscrizioni della stessa provincia, ovvero all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perché formulino, sulla base dei punteggi comunicati dai centri interessati, apposita graduatoria unica integrata dai lavoratori individuati dalle sezioni medesime secondo l'ordine delle rispettive graduatorie approvate. La graduatoria unica è resa pubblica mediante affissione all'albo degli uffici e delle sezioni interessate.*

2. *L'ufficio provinciale o l'ufficio regionale del lavoro, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, sono tenuti ad avviare a selezionare i lavoratori secondo l'ordine della graduatoria unica in numero corrispondente al doppio dei posti da ricoprire. Fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione i lavoratori già avviati a selezione possono essere avviati a nuova selezione presso altre amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta.*

3. *Le amministrazioni e gli enti richiedenti indicano nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi diritto ai sensi degli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.*

Sommario: 26.1. La selezione nei Centri per l'impiego.

26.1. La selezione nei Centri per l'impiego

La selezione degli aspiranti idonei, inviati dall'ufficio di collocamento in un numero doppio rispetto ai posti da coprire, si realizza sulla base di prove di idoneità, considerando le professionalità richieste dall'occupazione, scegliendo coloro che risulteranno già iscritti in specifiche graduatorie. Dal punto di vista della procedura, i Centri per l'impiego non ricorrono alle graduatorie già formate dagli Uffici di collocamento per avviare al lavoro nelle p.a., ma formeranno una nuova graduatoria, composta da coloro che si presenteranno, nel giorno definito, presso i Centri per l'impiego. A questi ultimi le Amministrazioni inoltreranno la richiesta dei lavoratori da selezionare, sulla base del titolo di studio richiesto, della qualifica di iscrizione negli elenchi del Centro per l'impiego e del livello retributivo. Alle Amministrazioni risponderanno i Centri per l'impiego, entro dieci giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, avviando a selezione gli iscritti, sulla base del titolo richiesto e dell'ordine di graduatoria.

Tale modalità di selezione, sostanzialmente affidata ad una verifica della presenza dei requisiti soggettivi richiesti, ha delle conseguenze sul riparto di giurisdizione delle controversie. Infatti, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che in caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento, la relativa controversia è devoluta al giudice ordinario, non essendo prevista una procedura concorsuale, ma una chiamata numerica, sulla base di un ordine di graduatoria nelle singole liste di collocamento. In questo modo, coloro che sono collocati nella graduatoria hanno un diritto soggettivo all'avviamento alla selezione e all'assunzione⁷².

⁷² *Ex multis*, v. Cass., SU, 9 giugno 2017, n. 14432.

CAPITOLO VENTISETTESIMO

ARTICOLO 26

di *Federica Campolo*

Assunzioni nelle sedi centrali

1. *Le selezioni di personale per le sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale sono effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, mediante selezioni uniche per le stesse categorie, qualifiche e profili interessanti più amministrazioni ed enti.*

2. *Le amministrazioni di cui al comma 1, entro il 1^o febbraio di ogni anno, segnalano il contingente di posti da coprire distinti per categoria, qualifica e profilo professionale.*

3. *I lavoratori iscritti negli elenchi dei centri per l'impiego, interessati a tali assunzioni, presentano domanda secondo le modalità e nei termini previsti dai bandi di offerta di lavoro emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.*

4. *I bandi debbono indicare il numero dei posti offerti, distinti per profilo professionale e per amministrazione, nonché l'aliquota di posti riservati.*

5. *Le domande degli aspiranti, compilate su modelli predisposti, devono, in ogni caso, essere corredate, a pena di nullità, da apposita certificazione del centro per l'impiego d'iscrizione, attestante l'iscrizione negli elenchi di collocamento della medesima e la relativa qualifica, nonché la posizione in graduatoria ed il punteggio attribuito. L'attestazione può essere apposta anche in calce alla domanda.*

6. *Con riferimento ai profili professionali di cui al bando di offerta di lavoro, si formula apposita graduatoria integrata, ordinata secondo il punteggio attestato dai centri per l'impiego. Nella graduatoria sono evidenziati i nomi degli aventi titolo alla riserva.*

7. *La graduatoria è resa pubblica con le stesse modalità previste per il bando di offerta di lavoro. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i lavoratori possono proporre opposizione avverso la posizione in graduatoria se derivante da errata trascrizione del punteggio. La rettifica è effettuata nei cinque giorni successivi. La collocazione nella graduatoria integrata costituisce ordine di precedenza per la convocazione dei lavoratori per le prove selettive.*

I lavoratori sono convocati in numero pari al doppio dei posti da ricoprire.

8. *In casi di particolare urgenza, qualora non sia possibile provvedere tempestivamente con le procedure di cui sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare amministrazioni ed enti ad attivare direttamente graduatorie integrate con le medesime modalità indicate nel presente articolo.*

Sommario: 27.1. Ambito di applicazione e modalità di presentazione della domanda - 27.2. Formulazione della graduatoria, opposizione e rettifica - 27.3. Procedura derogatoria in caso di particolare urgenza.

27.1. Ambito di applicazione e modalità di presentazione della domanda

Il Capo III del d.P.R. n. 487 del 1994, dedicato alle «Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56» prosegue con l'art. 26, il quale identifica la procedura selettiva non concorsuale volta all'assunzione di personale destinato alle sedi centrali delle amministrazioni dello Stato.

L'articolo in analisi non ha subito modifiche a seguito dell'intervento del legislatore del 2023, se non per la sostituzione della parola "lista" con quella di "elenco" e della parola "sezione circoscrizionale" con "centro", così come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera z) del d.P.R. n. 82 del 2023⁷³.

Rimangono ferme, anche per questa tipologia di procedure, le regole predisposte dagli artt. 23 e 24, relative al campo di applicazione della disciplina sulle assunzioni tramite uffici circoscrizionali per l'impiego, nonché sulle iscrizioni nelle apposite liste.

Il primo comma chiarisce che la procedura descritta nell'articolo in esame si riferisce alle assunzioni presso le sedi centrali dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici a carattere nazionale⁷⁴.

Tale procedura è condotta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che svolge selezioni uniche per categorie, qualifiche e profili interessanti più amministrazioni o enti. Ciò sulla base del contingente di posti da coprire, segnalato ogni anno, entro il primo febbraio, dalle amministrazioni o enti, così come espressamente stabilito dal comma 2 dell'articolo in analisi.

Il procedimento di reclutamento del personale prende avvio con l'emanazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di un bando di offerta di lavoro, che viene pubblicato

⁷³ Così da uniformare il d.P.R. n. 487 del 1994 alle modifiche apportate al sistema del collocamento pubblico a partire dal d.lgs. n. 469 del 1997, recante «*Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59*», che ha istituito i centri per l'impiego, e, in seguito, dal d.lgs. n. 150 del 2015, recante «*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*».

⁷⁴ L'elencazione completa degli enti pubblici non economici è rinvenibile sul sito www.funzionepubblica.gov.it.

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Tale disposizione deve essere coordinata con gli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 487 del 1994, al cui commento si rinvia, nonché all'art. 35 *ter* del d.lgs. n. 165 del 2001⁷⁵, che estendono a tutte le procedure di concorso la partecipazione tramite il Portale InPA nonché la pubblicazione, nel citato portale, di ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso.

Il citato art. 35 *ter* del d.lgs. n. 165 del 2001, al suo comma 2 *bis* stabilisce che «*a decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale*»⁷⁶.

Il bando, ai sensi del comma 4 dell'art. 26, deve specificare il numero di posti disponibili, distinti per profilo professionale e amministrazione o ente, oltre al numero dei posti riservati.

Possono presentare domanda, secondo le modalità e i termini descritti nel bando, i lavoratori iscritti negli elenchi dei centri per l'impiego di cui ai precedenti artt. 23 e 24, formati ai sensi dell'art. 16 della l. n. 56 del 1987⁷⁷.

I soggetti aspiranti a ricoprire uno dei posti banditi, in particolare, sono tenuti a compilare le domande su modelli appositamente predisposti. Queste, a pena di nullità, devono essere accompagnate da un'apposita certificazione, rilasciata dal centro per l'impiego di iscrizione, nella quale sia attestata l'iscrizione negli elenchi di collocamento, la relativa qualifica, la posizione in graduatoria e il punteggio attribuito.

27.2. Formulazione della graduatoria, opposizione e rettifica

I commi 6 e 7 specificano le modalità di formulazione e pubblicazione della graduatoria oltre ai termini per la presentazione di opposizione alla stessa.

Più precisamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito della ricezione delle domande, nei termini indicati nel bando di offerta di lavoro, formula una graduatoria integrata, sulla base del punteggio attestato dai centri per l'impiego, evidenziando altresì i nomi dei soggetti aventi titolo alla riserva.

⁷⁵ D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*».

⁷⁶ Contenuto simile all'art. 3, comma 1 del d.P.R. n. 487 del 1994.

⁷⁷ Legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «*Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro*».

Questa è pubblicata secondo le modalità specificate nel bando stesso⁷⁸.

Ai sensi del comma 7, i partecipanti possono proporre opposizione avverso la graduatoria entro 10 giorni dalla sua pubblicazione, al fine di segnalare l'eventuale errato inserimento del punteggio e, quindi, di ottenere la rettifica della propria posizione.

Nel caso in cui venga accertato l'erroneo inserimento del punteggio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla rettifica entro i successivi cinque giorni.

I candidati vengono convocati per lo svolgimento della selezione in base all'ordine ricoperto nella graduatoria integrata, in numero doppio rispetto ai posti a disposizione, per eventi ragioni di celerità ed economicità procedimentale.

27.3. Procedura derogatoria in caso di particolare urgenza

L'ultimo comma dell'art. 26 individua una procedura derogatoria per tali tipologie di assunzioni, da utilizzarsi solamente in casi di particolare urgenza, qualora non sia possibile procedere secondo le modalità indicate nei commi precedenti.

Tale procedura derogatoria prevede la gestione diretta del procedimento di assunzione da parte delle singole amministrazioni o enti interessati, senza la mediazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è però tenuta a rilasciare a queste specifica autorizzazione.

Le modalità di emanazione del bando e formulazione della graduatoria ricalcano quelle dettate dai commi da 3 a 7, discostandosi da queste per il solo fatto di essere gestite in autonomia dalle singole amministrazioni o enti.

⁷⁸ Anche in questo caso tale disposizione deve essere coordinata con l'art. 4 del d.P.R. n. 487 del 1994 e con l'art. 35 *ter* del d.lgs. n. 165 del 2001, concernenti il Portale inPA.